

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 aprile 2005, n. 0104/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 «Disciplina del settore fieristico».

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle Piccole e Medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004), stabilisce:

- a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale ed i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;
- b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
- c) le modalità di rilevazione e certificazione, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di fiera internazionale, nazionale e regionale, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

Art. 2

(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale)

1. È riconosciuta la qualifica internazionale alla manifestazione fieristica quando si registri una delle seguenti condizioni:

- a) la presenza di almeno il 15% di espositori esteri, diretti o rappresentati, provenienti da almeno dieci paesi esteri o, alternativamente, provenienti da almeno cinque paesi esteri extra Unione Europea sul totale degli espositori;
- b) l'affluenza, in precedenti edizioni, di almeno l'8% di visitatori di nazionalità estera sul totale dei visitatori;
- c) l'affluenza, in precedenti edizioni, di almeno il 4% di visitatori di nazionalità di paesi extra Unione Europea sul totale dei visitatori.

Art. 3

(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale)

1. È riconosciuta la qualifica nazionale alla manifestazione fieristica quando si registri una delle seguenti condizioni:

- a) una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, escluso il Friuli Venezia Giulia, superiore alla metà degli espositori totali;
- b) una presenza, in precedenti edizioni, di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, escluso il Friuli Venezia Giulia, superiore alla metà dei visitatori totali;
- c) una partecipazione di espositori esteri non inferiore al 10% del totale degli espositori;
- d) una presenza, in precedenti edizioni, di visitatori esteri non inferiore al 5% del totale dei visitatori.

Art. 4

(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera regionale)

1. È riconosciuta la qualifica regionale alla manifestazione fieristica quando si registri la provenienza degli espositori dalle quattro Province della Regione.

Art. 5

(Riconoscimento della qualifica per la prima edizione)

1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate nei quartieri fieristici o in altri luoghi idonei, la qualifica internazionale, nazionale o regionale può essere riconosciuta sino dalla prima edizione quando dall'istruttoria regionale si accerti, in base ad adeguata documentazione, comprensiva di dettagliata relazione contenente le previsioni sull'impatto economico, sociale e di mercato, presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa possieda i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione l'organizzatore deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 ai fini del riconoscimento delle successive edizioni.

Art. 6

(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera locale)

1. Il Comune territorialmente competente riconosce la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

- a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale provinciale competente e ad altre Province del Friuli Venezia Giulia;
- b) provenienza prevalente degli espositori e dei visitatori dall'ambito territoriale della Provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre Province del Friuli Venezia Giulia.

Art. 7

(Requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici internazionali)

1. I requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici necessari per ottenere la qualifica di internazionale della manifestazione sono i seguenti:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
- d) sale convegni;
- e) servizi di prenotazione viaggi ed alberghi;
- f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) servizi di sicurezza;
- l) spedizioniere;
- m) centro affari, mediante: servizio informazioni in generale, centro accoglimento operatori e delegazioni, servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte;
- n) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
- o) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
- p) sistemi informatizzati.

Art. 8

(Requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici nazionali)

1. I requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici necessari per ottenere la qualifica di nazionale della manifestazione sono i seguenti:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
- d) sale convegni;
- e) prenotazione viaggi ed alberghi;
- f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) servizi di sicurezza;

- l) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
- m) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

Art. 9

(Requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici regionali)

1. I requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici per ottenere la qualifica di regionale della manifestazione sono i seguenti:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
- d) pronto soccorso;
- e) servizi di sicurezza;
- f) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card.

Art. 10

(Requisiti minimi di idoneità delle aree esterne per manifestazioni internazionali, nazionali e regionali)

1. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in aree esterne adeguatamente attrezzate a svolgere l'evento è necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, le aree abbiano i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e che rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Art. 11

(Requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici ed aree esterne per manifestazioni locali)

1. Nel caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche riconosciute con la qualifica di locale sarà cura del Comune territorialmente competente definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento dell'evento tenuto conto che, la sede espositiva, sia comunque idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza, alla agibilità degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e delle aree utilizzate e rispetti le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Art. 12

(Termini per la presentazione delle domande)

1. La domanda per l'attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale delle manifestazioni fieristiche deve essere presentata dal soggetto organizzatore alla Direzione centrale delle attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione - entro il 1° marzo dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione per le qualifiche di internazionale e nazionale, ed entro il 1° aprile dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione per le qualifiche di regionale.

2. La qualifica, di internazionale, nazionale e regionale è attribuita con deliberazione della Giunta regionale.

3. La domanda per l'attribuzione della qualifica presentata con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica deve essere corredata da:

- a) Regolamento ufficiale della manifestazione;
- b) programma dell'iniziativa contenente in particolare gli scopi della stessa e l'indicazione dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta;
- c) citazione degli estremi di registrazione dell'atto costitutivo o dell'eventuale statuto dell'ente promotore, nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale documentazione deve essere prodotta integralmente in copia conforme all'originale;
- d) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio annuale per le società di capitali;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti:
 - 1) che la manifestazione fieristica si svolge secondo modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa, e che sono previste condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondono a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa;
 - 2) per le società di capitali che organizzano la manifestazione con la qualifica di internazionale o nazionale, che il proprio bilancio annuale sia stato certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di paesi della Unione Europea o di Paesi terzi;
 - 3) la sussistenza dei requisiti previsti per le qualifiche dagli articoli 2, 3 e 4;
 - 4) la sussistenza dei requisiti previsti per i quartieri fieristici e le aree esterne dagli articoli 7, 8, 9 e 10.

4. Al fine del riconoscimento delle qualifiche di internazionale e nazionale delle manifestazioni fieristiche la dichiarazione sostitutiva prevista al comma 3, lettera e), a decorrere dall'edizione 2006 della manifestazione fieristica deve essere sostituita dalla scheda di rilevazione dati certificata prevista dall'articolo 16.

Art. 13

(Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali)

1. Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali già prese in esame al fine della predisposizione del calendario regionale possono pervenire, debitamente motivate, alla Direzione centrale attività produttive entro e non oltre il 31 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione.

Art. 14

(Termini per la presentazione delle domande per l'attribuzione delle qualifiche di locale delle manifestazioni fieristiche)

1. La domanda per l'attribuzione della qualifica locale alle manifestazioni fieristiche con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione deve essere presentata al Comune territorialmente competente, nei termini e secondo le modalità dal medesimo stabilite.

Art. 15

(Rilevazione e certificazione dati manifestazioni fieristiche regionali e locali)

1. Ai soli fini di classificazione e di censimento nonché di monitoraggio dell'evoluzione del settore, i Comuni trasmettono alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica con qualifica locale, l'elenco delle manifestazioni di loro competenza con specifica indicazione dell'organizzatore.

2. Decorsi 60 giorni dall'evento fieristico i Comuni e gli organizzatori di eventi fieristici con qualifica locale o regionale inoltrano alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione - i dati rilevati e certificati sulle presenze degli espositori e dei visitatori.

Art.16

(Disposizioni generali su sistemi di rilevazione e certificazione dati)

1. Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale sono tenuti alla rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori.

2. La rilevazione e certificazione dei dati è effettuata su apposite schede predisposte Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione da società o enti specializzati nel settore fieristico, incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Le società o enti predetti devono essere

riconosciuti dall'Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano costituito presso il Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome così come approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 16 dicembre 2004. L'Osservatorio stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il controllo dei certificatori.

3. La rilevazione e certificazione dei dati si applica a decorrere dall'edizione 2006 delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale.

4. La rilevazione e certificazione dei dati va effettuata ad ogni edizione di manifestazione fieristica, ed è condizione per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale o nazionale.

5. La rilevazione e certificazione dei dati ad opera del soggetto incaricato deve essere effettuata nel corso del periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere ultimata nei sessanta giorni successivi al termine della manifestazione stessa.

6. L'organizzatore della manifestazione fieristica è tenuto a prestare la massima collaborazione per il migliore esito della rilevazione e certificazione dei dati.

7. Il certificatore rilascia una copia dell'attestato di certificazione sia al soggetto organizzatore della manifestazione sia alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione, entro novanta giorni dal termine della manifestazione.

Art. 17

(Sistema di rilevazione e certificazione)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
- a) espositori diretti: le imprese che occupano uno stand in nome e per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto dell'area espositiva e pagano l'importo in fattura direttamente all'organizzatore;
 - b) espositori indiretti: le imprese che espongono i loro prodotti nello stand di un espositore diretto; non vanno conteggiate se i loro prodotti sono presenti solo in cataloghi, brochure, depliant, e se per la loro presenza non è stata versata la tassa di iscrizione, prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le tariffe ufficiali della manifestazione;
 - c) partecipazioni collettive: le imprese partecipanti rientrano tra gli espositori diretti se sono presenti alla manifestazione con personale proprio ed il loro nome e l'area espositiva da essa occupata sono indicati nella scheda di iscrizione sottoscritta dall'intestatario dello stand;
 - d) nazionalità degli espositori: si determina in base alla sede sociale dell'impresa; si considerano espositori esteri anche i rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio nazionale di ditte e prodotti esteri, purché ad essi siano intestate le fatture relative all'area espositiva affittata ed essi provvedano a pagare direttamente l'importo delle fatture;
 - e) superficie espositiva netta: superficie affittata ed effettivamente pagata dagli espositori; tale superficie va distinta in: coperta (la superficie espositiva relativa a

- padiglioni fissi o prefabbricati) e scoperta: affittata ad espositori italiani ed esteri; le superfici concesse a titolo gratuito e le superfici per eventi collaterali (convegni, congressi, simposi, ecc.) vanno indicate separatamente;
- f) visitatori: persone munite di biglietto, anche preregistrato, o di altro documento, comprovante il pagamento dei diritti di ingresso, o di biglietto di invito o che hanno compilato la scheda di registrazione; i biglietti invito vanno conteggiati solo se i possessori hanno compilato la scheda di registrazione all'ingresso della manifestazione; i biglietti permanenti vanno conteggiati una sola volta al giorno; i biglietti d'onore e per gli espositori non vanno conteggiati;
- g) nazionalità dei visitatori: si determina in base alla scheda di registrazione.

2. I dati da sottoporre a rilevazione e certificazione e gli elementi su cui si basa il controllo da parte del certificatore sono riportati nella tabella A allegata al presente Regolamento.

3. La certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali deve essere effettuata in relazione a quanto riportato nella tabella B allegata al presente Regolamento.

4. La rilevazione dei dati attinenti ai visitatori può essere agevolata da sistemi di biglietterie elettroniche integrate col sistema di rilevazione degli accessi al quartiere fieristico, predisposti dal soggetto gestore del quartiere fieristico o dai soggetti organizzatori.

Art.18 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'articolo 12 devono essere presentate alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.19 (Abrogazioni)

1. Il «Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 "Disciplina del settore fieristico"», approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0168/Pres., è abrogato.

Art. 20 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dati da sottoporre a rilevazione e certificazione
(articolo 17, comma 2)

Espositori diretti:

- schede di iscrizione;
oppure
- fatture emesse e ricevute corrispondenti

Espositori indiretti:

- scheda di iscrizione degli espositori diretti

Nazionalità degli espositori (diretti e indiretti)

- schede di iscrizione

Visitatori:

- schede di registrazione;
oppure
- tabulati di rilevazione magnetica a mezzo di sistemi elettronici;
oppure
- matrici dei biglietti venduti, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto all'entrata della manifestazione;
oppure
- talloncini di controllo numerati, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto al di fuori della manifestazione

Nazionalità dei visitatori:

- schede di registrazione

Superficie espositiva netta:

- contratti di esposizione o schede di iscrizione.
-

Dati attinenti agli espositori e ai visitatori
delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali
(articolo 17, comma 3)

- Numero complessivo degli espositori, disaggregato in diretti e indiretti, italiani ed esteri;
- tipologia di espositori diretti, distintamente indicati tra italiani ed esteri, nella seguente articolazione:
 - a) Produttori;
 - b) Distributori;
 - c) Filiali italiane di multinazionali;
 - d) Associazioni di produzione e distribuzione;
 - e) altro;
- espositori italiani, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per Regioni di provenienza;
- espositori esteri, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per paese estero di provenienza;
- numero complessivo dei visitatori, disaggregato in operatori e pubblico generico, italiani ed esteri;
- visitatori italiani, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori italiani sono ulteriormente suddivisi per Regione di provenienza;
- visitatori esteri, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori esteri sono ulteriormente suddivisi per paese estero di provenienza;
- superficie espositiva netta complessiva, distinta in coperta e scoperta, affittata ad espositori italiani ed esteri.